

CONVENZIONE DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE

Da valersi ad ogni effetto di legge tra:

L'Avvocato Ettore Marzano del Foro di Trani (BT) titolare dello Studio Legale "Avv. Ettore Marzano con sede in Barletta (BT) al Viale Carlo Giannone n. 4, Cod. Fisc. MRZ TTR 77A11 L109K – P.Iva 06263470723 – email ettore.marzano@gmail.com – Tel. 0883.525027 – Cell 328.5518973 – Pec ettore.marzano@pec.ordineavvocatitrani.it d'ora innanzi denominato "Studio Legale"

E

SI.NA.FI - Sindacato Nazionale Finanziari, con sede legale in Roma in Via Tagliamento nr. 9 C.F. 96411220583 - Tel.3292605371 – mail segreteria nazionale@sinafi.org – PEC segreteria nazionale@pec.sinafi.org nella persona del Segretario Generale - legale rappresentante p.t., Cav. Eliseo Taverna, nato a L'Aquila il 19.11.1966, d'ora innanzi denominato "Si.Na.Fi".

PREMESSO CHE

- a) il SI.NA.FI. ritiene opportuno assicurare ai suoi associati una serie di servizi legali allo scopo di garantire condizioni favorevoli alla tutela dei loro diritti e interessi, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
- b) il SI.NA.FI. si è mostrato interessato ai servizi prestati dal sopra indicato Studio Legale;
- c) Lo Studio Legale avrà area di competenza nelle seguenti regioni: Puglia e Basilicata;
- d) La presente convenzione è valida sia per gli iscritti al SI.Na. Fi che per i loro familiari.

TANTO PREMESSO

Il Sindacato e lo Studio Legale

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

Art. 2 Lo Studio Legale si impegna a offrire assistenza e consulenza legale a tutti gli associati del SI.NA.FI. ed ai loro familiari, nelle sottoelencate materie e alle seguenti condizioni:

La consulenza viene prestata nelle seguenti materie ed aree di competenza:

- 1) diritto previdenziale ed assistenziale, ovvero a titolo esemplificativo ma non esaustivo: consulenza in materia di ricorsi per indennità di accompagnamento, pensione / assegno di invalidità civile, pensione / assegno di invalidità ordinaria (contributiva), indennità di frequenza e indennità di accompagnamento per minori, esenzione ticket, cecità, pensione anticipata di vecchiaia, iscrizione collocamento obbligatorio
- 2) indennizzo (vitalizio) L. 210/1992 per danni da sangue infetto
- 3) risarcimento danni da sangue infetto per soggetti che abbiano contratto HCV / HBV / HIV a seguito di somministrazione di sangue ed emoderivati potenzialmente infetti nel periodo 1965 – 1990
- 4) danni da responsabilità sanitaria

- 5) ricalcolo pensioni
- 6) valutazione gratuita della documentazione con specialista medico legale

- la prima consultazione è a titolo gratuito;
- consulenza svolta oralmente, senza redazione di pareri scritti, gratuita
- qualora dopo le consultazioni sia necessario compiere attività giudiziaria, l'associato corrisponderà allo Studio Legale, in caso di esito positivo della controversia, il rimborso delle spese, competenze e onorari, questi ultimi calcolati secondo la tariffa professionale (Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e s.m.i.) e applicazione dei valori minimi della pertinente e vigente Tabella. (v., per l'anno 2020, allegate "TABELLE PARAMETRI FORENSI"), con possibilità di pagamenti rateali

L'assistenza stragiudiziale sarà fornita:

- tramite incontro/colloquio c/o sede Studio Legale;
- presso altro luogo, previo espresso accordo con il Legale;
- a mezzo contatti telefonici/email;
- a mezzo collegamento tramite sistemi di Videoconferenza.

In caso di positivo esito della controversia sarà devoluto al Legale, dall'assistito, un ulteriore compenso, in aumento alla tariffa minima, consistente in una percentuale del beneficio economico ottenuto da concordarsi caso per caso alla luce delle caratteristiche della questione affrontata.

Gli accordi relativi al compenso da corrispondersi in caso di esito positivo della controversia potranno essere stipulati volta per volta e nel rispetto di quanto contenuto nella presente convenzione.

In ogni caso sono escluse dal presente accordo gli importi dovuti a titolo di tasse, le imposte dovute per la registrazione dei provvedimenti giudiziari, per le trascrizioni di domande giudiziali /provvedimenti definitivi, per l'iscrizione di garanzie reali, per l'annotamento di atti. Sono, altresì, esclusi gli importi dovuti dal cliente per prestazioni di consulenza esterna di tecnici/professionisti competenti nel settore oggetto della controversia (a mero titolo di esempio; medici, contabili, ingegneri, periti, etc.). Tali spese saranno adempiute direttamente dal cliente a seguito di richiesta dei rispettivi beneficiari.

Il cliente si impegna, altresì, ai sensi del D.L 132/2014 (decreto giustizia) e s.m.i., a corrispondere allo Studio Legale, all'atto del conferimento del mandato per la trattazione del relativo contenzioso, l'importo denominato "Contributo unificato" necessario per coprire le spese di giustizia in favore degli organismi giudiziari che è obbligo versare prima dell'inizio di un procedimento giudiziario, nelle casse dello Stato, oltre quanto dovuto per i diritti forfettari di iscrizione a ruolo e spese per richieste copie e/o notificazioni che verranno, comunque, specificati in fattura.

In ipotesi di "ricorsi collettivi" lo Studio Legale provvederà a concordare con l'organizzazione sindacale SI.Na. Fi apposite tariffe calmierate.

Art. 3 Le parti, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano a dare ampia diffusione alla stessa inserendola sui rispettivi siti internet anche attraverso link di reindirizzamento, articoli, post e comunicati stampa appositamente predisposti. Si precisa che tale forma divulgativa non costituisce "pubblicità legale". Il SI.NA.FI. ha altresì facoltà di informare i propri associati individualmente, con il mezzo ritenuto più utile allo scopo.

Art. 4 Il SI.NA.FI. rimarrà, in ogni caso, estraneo a ogni rapporto (anche di tipo economico) intrapreso volontariamente tra lo Studio Legale e i singoli associati interessati ad avvalersi e profittare della presente convenzione, rispetto ai quali sarà qualificabile come soggetto terzo.

Art. 5 La presente convenzione non prevede clausole di esclusiva e di irrevocabilità.

Art. 6 La presente convenzione avrà durata di un anno decorrente dalla data della sottoscrizione. Alla scadenza naturale, la convenzione potrà essere rinnovata attraverso la formalizzazione di apposito atto di rinnovo. Ove le parti desiderassero apportare modifiche alle condizioni pattuite nella convenzione scaduta, dovranno procedere alla stipula di una nuova convenzione.

Art. 7 Fermo restando la scadenza naturale, le parti hanno facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento. Il recesso, tuttavia, dovrà essere manifestato in forma scritta – a mezzo raccomandata A.R. o Pec. – da inviarsi all'altra parte almeno trenta giorni prima della data indicata dal recedente.

Art. 8 Le parti si obbligano a conformare le attività conseguenti, attuative e/o connesse alla stipula della presente convenzione alle vigenti disposizioni normative relative al trattamento e alla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e ss.mm., Regolamento (UE) 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 e s.m.i.).

Art. 9 Qualsiasi modifica o aggiunta e/o soppressione di clausole del presente accordo, dovranno essere apportate dalle parti soltanto in forma scritta, previa acquisizione del mutuo consenso, ad eccezione delle richiamate "TABELLE PARAMETRI FORENSI" (ex D.M. 55/2014 e s.m.i.) – facenti parte integrante della presente convenzione – i cui adeguamenti sono automatici.

Art.10 Per qualsiasi controversia nascente dalla presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trani

Il presente atto, composto di n. 3 (tre) pagine, viene redatto in duplice copia originale, ognuna delle quali rimane a ciascuna parte.

Barletta /Roma, li 25 marzo 21

Avv. Ettore Marzano



LE PARTI

Per il SI.Na.FI
il legale rappresentante
Cav. Eliseo Taverna

